

Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'art. 92-bis del TUIR anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 38 del 2005 è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento. A tal fine nel **rigo RQ31, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente alla differenza positiva risultante dalla applicazione del metodo della media ponderata o del FIFO ai beni sopra indicati rispetto al diverso metodo eventualmente adottato, che non concorre alla formazione del reddito di cui al quadro RF in quanto escluso; in **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 16 per cento all'importo di colonna 1.

Si precisa che ai sensi dell'art. 81, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008, l'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'art. 92-bis del TUIR.

Alternativamente, il contribuente può versare l'imposta sostitutiva in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione del predetto art. 92-bis del TUIR e dei due esercizi successivi. A tal fine va compilato il **rigo RQ32** indicando l'importo della prima rata.

Si ricorda che in caso di rateizzazione sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

Tuttavia poiché fino al terzo esercizio successivo all'applicazione della citata disposizione le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del TUIR fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRES e dell'Irap, le predette svalutazioni determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva.

In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

17.7

Sezione VII e VIII

Rivalutazione dei beni d'impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti

Applicazione dell'imposta sostitutiva (art. 15, commi da 16 a 23 del D.L. 185/2008)

Le sezioni VII e VIII devono essere compilate, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, dai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che non hanno adottato i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che abbiano scelto, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto legge n. 185 del 2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La predetta riserva ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

Pertanto le imprese possono procedere alla rivalutazione degli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2007.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'IRAP e di eventuali addizionali fissata al comma 20, dell'art. 15, del decreto legge n. 185 del 2008, a seconda che si tratti di immobili ammortizzabili o immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento dell'imposta sostitutiva.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Le predette imposte sostitutive devono essere versate, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Si precisa che in caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva vanno utilizzati gli appositi codici tributo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 23, del decreto legge n. 185 del 2008, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e quelle previste dal decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

A tal fine nella sezione VII vanno indicati:

- nel **rigo RQ33, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili ammortizzabili e, colonna 2, l'imposta sostitutiva alla percentuale indicata nel predetto comma 20, dell'art. 15, del D.L. n. 185 del 2008, dell'importo indicato in colonna 1;
- nel **rigo RQ34, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili non ammortizzabili e, colonna 2, l'imposta sostitutiva alla percentuale indicata nel predetto comma 20, dell'art. 15, del D.L. n. 185 del 2008, dell'importo indicato in colonna 1;
- nel **rigo RQ35**, la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righe RQ33 e RQ34, corrispondente all'importo dell'imposta da versare;
- nel **rigo RQ36**, in caso di opzione, l'importo corrispondente alla prima delle tre rate ai sensi del comma 22, dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell'imposta di cui al rigo RQ35.

Nella sezione VIII vanno indicati:

- nel **rigo RQ37, colonna 1**, l'ammontare del saldo di rivalutazione da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RQ38**, in caso di scelta per il versamento in forma rateale, l'importo corrispondente alla prima delle tre rate previste ai sensi del comma 22, dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell'imposta di cui al rigo RQ37, colonna 2.

R18 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

18.1

Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.

La sezione I dal **rigo RC1** al **rigo RC3**, è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II, dal **rigo RC13** al **rigo RC16**, ai dati relativi alla società scissa, la sezione III, dal **rigo RC35** al **rigo RC42**, ai dati relativi alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione III.

18.2

Sezione I

Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC4, campo 1**, va indicato il **codice 1**, in caso di scissione totale o il **codice 2**, in caso di scissione parziale; nei **campi 2 e 3**, vanno indicati, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC5**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in controcambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC7**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC8**, va indicato il **codice 1**, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società o il **codice 2** nel caso in cui tale proporzionalità non sussista.